

Allegato parte integrante

Allegato D - schema di contratto

Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, e s.m.(Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso.

Tra le parti:

(1) **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:

- _____ nato a _____ il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente competente in materia di immigrazione -, in forza di quanto disposto dal DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) _____, con sede _____, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01280230226, rappresentata da :

- _____, nato a _____ il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della predetta Associazione/Impresa;

- in conformità alla determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e solidarietà sociale n. _____ di data _____ e al verbale di data _____ del Consiglio di amministrazione del predetta associazione/impresa, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

- ritenuto che la controparte è da considerarsi ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e pertanto la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche;

- visto l'accordo amministrativo tra Provincia e Questura di Trento approvato con deliberazione n. 2781 del 25 ottobre 2001;

- viste le linee guida per il Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 788 del 12 aprile 2002, che prevedono fra l'altro azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte degli immigrati;

si stipula la seguente

C O N V E N Z I O N E

ART. 1

(Attività convenzionata)

1. La Provincia autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale di seguito denominata "Provincia", affida all'associazione/impresa _____, di seguito

denominata “aggiudicatario”, l'incarico di erogare, presso il Centro informativo per l'immigrazione di Via Zambra n. 11 a Trento e le sue sedi periferiche, di seguito “Cinformi”, i servizi specificati nella presente convenzione e secondo le modalità ivi previste, nei confronti di singoli cittadini nonché strutture pubbliche e private interessate al tema dell'immigrazione.

2. L'aggiudicatario si impegna a collaborare con la Provincia e con gli altri soggetti presenti al Cinformi, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle deliberazioni giuntali citate in premessa e in particolare attraverso l'erogazione in provincia di Trento dei seguenti servizi:

- a) orientamento informativo sui servizi pubblici presenti in Trentino;
- b) informazione giuridica e sociale anche in modalità multimediale sui diritti e doveri dei cittadini stranieri previsti dalle norme nazionali e provinciali;
- c) aiuto alla compilazione delle domande per accedere ai servizi pubblici compresa la verifica dei documenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per i vari nulla osta all'ingresso;
- d) collaborazione nella gestione e attuazione del Piano convivenza e dei progetti nazionali e transnazionali gestiti dal Cinformi;
- e) redazione di materiale informativo di interesse del Cinformi;
- f) collaborazione con gli altri operatori nell'espletamento delle attività previste dal Cinformi, in particolare nei momenti di maggior afflusso di persone.

3. Spetta alla Provincia, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, il coordinamento di tutte le attività svolte al Cinformi secondo gli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale con le deliberazioni citate in premessa, la rappresentanza istituzionale esterna con enti pubblici, organismi privati e singoli soggetti.

4. Per i servizi di cui al comma 2) l'aggiudicatario si impegna a garantire presso il Cinformi e i suoi eventuali centri periferici, la presenza di propri operatori, secondo un calendario aggiornato quantitativamente ogni tre mesi, nel limite del monte ore previste in questa convenzione, da effettuarsi di norma dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì con orario continuato fino alle 15.00 con una pausa obbligatoria per pranzo di mezzora. Per esigenze di servizio l'orario di chiusura di ogni giornata può essere posticipato fino a un massimo di un'ora al giorno nel limite delle ore presenze-operatori totali previste in questa convenzione. Gli orari pomeridiani da effettuarsi al Cinformi e presso gli eventuali centri periferici verranno definiti trimestralmente in accordo con il calendario di cui sopra, salvo particolari attività i cui orari diversi, nel rispetto del contratto, potranno essere concordati di volta in volta tra il coordinatore del Cinformi e il referente dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a indicare tra gli operatori un referente e un suo sostituto, che dovranno rapportarsi con il coordinatore del Cinformi o suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dalla presente convenzione.

5. Le parti possono concordare, con semplice accettazione scritta, di modificare e variare, nel corso d'anno, luoghi e modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 4. sempre che non muti la natura della prestazione e non comporti maggiore spesa per la Provincia.

ART. 2

(Personale addetto)

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla

Provincia, per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, nonché a garantire il principio della continuità della presenza degli stessi operatori, fatto salvo i casi di sostituzione per necessità motivate e concordate. In particolare gli operatori dell'aggiudicatario dovranno rispondere ai seguenti requisiti e comportamenti:

- a) conoscenza delle norme provinciali e nazionali in materia di immigrazione e asilo con esperienza pluriennale in materia;
- b) conoscenza delle prassi e dei documenti per il rilascio dei titoli di soggiorno con esperienza pluriennale in materia;
- c) conoscenza dei servizi pubblici previsti sul territorio provinciale;
- d) puntualità nella prestazione del servizio;
- e) predisposizione ai contatti interpersonali e istituzionali;
- f) rispetto del codice di comportamento di cui al comma 2).

2. Allo scopo di uniformare i comportamenti di tutti gli operatori presenti al Cinformi, l'aggiudicatario si impegna a garantire che i propri operatori che lavorano al Cinformi, osservino il seguente codice di comportamento:

- a) nell'espletamento dei loro compiti assicurano il rispetto della legge;
- b) conformano la loro condotta all'imparzialità;
- c) perseguono esclusivamente l'interesse pubblico derivante dalle finalità del Cinformi;
- d) non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti svolti al Cinformi;
- e) si assumono le responsabilità connesse ai loro compiti;
- f) salvo giustificato motivo, non ritardano e non affidano ad altri operatori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di loro spettanza;
- g) usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- h) non utilizzano a fini privati materiale o attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- i) non utilizzano, salvo casi d'urgenza, le linee telefoniche del Cinformi per esigenze personali;
- l) non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio;
- m) nei rapporti con i cittadini dimostrano la massima disponibilità e non ne ostacolano l'esercizio dei diritti;
- n) non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici dalle attività inerenti il Cinformi;
- o) assicurano la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto col Cinformi;
- p) non rifiutano e non accordano ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri;
- q) col pubblico prestano adeguata attenzione alle domande di ciascuno e forniscono le spiegazioni che siano loro richieste in ordine al loro comportamento e di altri operatori al Cinformi;
- r) rispettano la tempistica di accesso degli utenti al Cinformi;
- s) rispettano gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami;
- t) si preoccupano del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati eventualmente dalla Provincia per il Cinformi;
- u) si astengono da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del proprio ente di appartenenza, del Cinformi e dell'amministrazione pubblica

in generale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini.

3. Per i servizi di cui all'articolo 1 l'aggiudicatario si impegna a garantire complessivamente presso il Cinformi e i suoi eventuali centri periferici, nove propri operatori ricercatori dei servizi informativi e di orientamento, di cui almeno due laureati in giurisprudenza - che hanno anche il compito di supportare gli operatori che lo richiedono presenti al Cinformi e nei suoi eventuali centri periferici nell'espletamento della loro attività, salvo riduzioni concordate con il coordinatore del Cinformi in periodi di ridotta attività.

4. L'aggiudicatario si impegna a garantire una programmazione delle attività dei propri operatori presso il Cinformi, secondo un calendario annuo di servizi - aggiornato ogni tre mesi in accordo con il coordinatore del Cinformi - nel limite delle ore-operatore totali previste in questa convenzione.

5. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza del lavoratore, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza ai propri operatori.

6. L'aggiudicatario si impegna ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a formare, informare e addestrare i propri operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata.

7. La Provincia si impegna ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede del Cinformi in Via Zambra n. 11 a Trento e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

8. L'aggiudicatario si impegna a tenere, presso il Cinformi, un registro giornaliero delle presenze effettive dei propri operatori - anche in formato elettronico - che svolge l'attività derivante dalla presente convenzione, atto a favorire e garantire l'esercizio di controllo da parte della Provincia.

9. Al personale addetto la Provincia garantisce in uso presso il Cinformi di una postazione lavoro con personal computer secondo gli standard provinciali nonché l'attrezzatura e il materiale di cancelleria necessari allo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione.

ART. 3

(Finanziamento)

1. La Provincia, si impegna a erogare all'aggiudicatario, a copertura dei costi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, il finanziamento di euro ____/ora presenza-operatore per un totale complessivo di euro _____ derivante dal monte ore massimo di 7.680 ore-presenze-operatori totali.

2. Ove nel corso dell'esecuzione della convenzione insorga la necessità di procedere a una variazione in aumento nei limiti del 20% del monte ore di cui al comma 1) e sempre che non muti la natura della prestazione, l'aggiudicatario è obbligata alla variazione alle medesime condizioni stabilite nella presente convenzione. L'eventuale variazione dovrà essere autorizzata con determinazione del dirigente

della Provincia, senza stipulazione di ulteriore atto aggiuntivo alla presente convenzione, e il finanziamento per l'espletamento dei servizi derivante da tale variazione è subordinato all'esistenza delle disponibilità finanziarie e all'assunzione del relativo impegno di spesa da parte della Provincia.

3. Il finanziamento di cui al comma 1) verrà erogato dalla Provincia per il 90% in due ratei trimestrali anticipati, ciascuno pari al 45% del finanziamento concesso, previa emissione di regolare fattura e il restante 10% previa presentazione della fattura a saldo e della relazione finale relativa al semestre precedente.

4. Il 10% del finanziamento di cui al comma 1) potrà essere destinato alla copertura di spese documentate derivanti da possibili spostamenti per il raggiungimento dei centri periferici del Cinformi da parte degli operatori dell'aggiudicatario o per le attività previste dalla presente convenzione. Tali spese potranno essere rendicontate nella misura massima prevista dalla tabella ACI e potranno essere presentate con apposita nota spese a cadenza trimestrale in concomitanza con i ratei di cui al comma 3).

5. In caso di cessazione dell'attività convenzionata o di eccedenza del finanziamento concesso rispetto all'effettivo monte ore-presenza-operatore, si procederà al recupero di quanto eventualmente erogato in eccesso ai sensi dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

6. La prima liquidazione del finanziamento per il secondo semestre 2015 sarà effettuata in data successiva alla firma, da parte dei contraenti, della presente convenzione.

ART. 4

(Durata convenzione e norme finali)

1. La presente convenzione ha effetto dal giorno 1 gennaio 2016 e scade il giorno 31 dicembre 2017.

2. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione in presenza di:

- a) mancata erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- b) mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente convenzione.

3. La sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'aggiudicatario è subordinata alla presa visione del documento unico di valutazione dei rischi redatto dalla Provincia che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze della sede del Cinformi di Via Zambra 11, a Trento.

4. Il dirigente della Provincia con propria nota scritta contesta le eventuali inadempienze e invita l'aggiudicatario ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione è disposta dallo stesso dirigente con propria determinazione.

5. Per ogni eventuale controversia inerente la concreta attuazione della presente convenzione l'aggiudicatario elegge il suo domicilio in Trento presso la sede della Provincia.

ART. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Codice CIG _____

ART. 6

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.

ART. 7

(Adempimenti fiscali)

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:
 - a) che l'aggiudicatario è da considerarsi ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante " Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e pertanto la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ;
 - b) è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni che si considerano soggette ad IVA.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.